



Ceva (CN) - Località San Bernardino
Via Case Rosse n° 1
Telefono: 0174 705600 - FAX: 0174 705645
Email: unimontceva@unionemontanaceva.it
PEC: unimontceva@legalmail.it

Schema di convenzione tra l'UNIONE MONTANA DELLE VALLI MONGIA E CEVETTA LANGA CEBANA – ALTA VALLE BORMIDA e le Imprese Funebri autorizzate per l'esecuzione dei servizi funebri istituzionali

Addì _____ del mese di _____ dell'anno duemilaventitre nella sede dell'Unione Montana delle Valli Mongia e Cevetta Langa Cebana – Alta Valle Bormida in Ceva (CN) via Case Rosse 1

Tra

- l'UNIONE MONTANA DELLE VALLI MONGIA E CEVETTA LANGA CEBANA – ALTA VALLE BORMIDA - C.F. 93054070045 - Partita IVA: 03817900040 - ai fini del presente atto, rappresentato dalla Dott.ssa Carla Caterina BUE nella sua qualità di Responsabile del Settore Amministrativo, nata a....., il....., domiciliata per la carica presso la sede dell' UNIONE MONTANA DELLE VALLI MONGIA E CEVETTA LANGA CEBANA – ALTA VALLE BORMIDA, in Via Case Rosse n. 1,

e

- l'Impresa di onoranze funebri rappresentata dal Sig..... nato a....., il..... residente ain via

Premesso che:

- ai sensi della deliberazione G.E. n. 157 del 30/12/2022, questa Unione Montana ha espresso la volontà di procedere nella gestione del servizio istituzionale di recupero delle salme, rivolto a tutti i Comuni aderenti, ricadenti nel territorio dell'Unione stessa;
- tale servizio comprende:
 - a) il trasporto dei nati morti, feti, parti anatomiche riconoscibili e resti mortali qualora non vengano richiesti servizi o trattamenti speciali;
 - b) il trasporto delle salme provenienti da abitazioni inadatte e destinate agli appositi locali per completare il periodo obbligatorio di osservazione su segnalazione della competente A.S.L.

- c) il recupero e trasporto delle persone morte per qualsiasi causa in luogo pubblico o nelle pubbliche vie al deposito di osservazione o all'obitorio comunale, su segnalazione dell'Autorità Giudiziaria;
 - d) qualsiasi altro trasporto su indicazione dell'Autorità Giudiziaria o del Servizio Sanitario competente per territorio;
 - e) il trasporto di salme con funzione funebre in caso di indigenza da parte del defunto residente o dei familiari o qualora particolari circostanze sociali o culturali lo giustificano, su segnalazione del Servizio Sociale e, comunque, su provvedimento motivato del Sindaco competente per territorio.
- come stabilito nel regolamento regionale 8 agosto 2012, n. 7/R (Regolamento in materia di attività funebre e di servizi necroscopici e cimiteriali, in attuazione dell'articolo 15 della legge regionale 3 agosto 2011, n. 15), sono a carico dell'Ente pubblico la fornitura del feretro, ove necessario ed il pagamento della tipologia di trasporto funebre richiesto dall'Ente medesimo;
 - spetta pertanto all'Unione Montana individuare le imprese cui affidare il servizio di recupero salme sul territorio unionale, ricorrendo alla turnazione delle stesse, nel rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente;
 - in attuazione della Deliberazione Giunta Esecutiva n. 157 del 30 dicembre 2022 e della successiva Deliberazione Giunta Esecutiva n. 67 del 30 giugno 2023, risulta necessario procedere alla gestione dei servizi funebri istituzionali come sopra specificati,

le parti convengono quanto segue:

Articolo 1- Oggetto

L'Unione Montana affida alle imprese autorizzate aventi i requisiti prescritti dalle norme di legge e di regolamento per lo svolgimento dei servizi funebri, sottoscrittrici della presente Convenzione, l'obbligo di provvedere a garantire i servizi istituzionali sul proprio territorio, come meglio di seguito precisati:

- a) trasporto dei nati morti, feti, parti anatomiche riconoscibili e resti mortali qualora non vengano richiesti servizi o trattamenti speciali;
- b) trasporto delle salme provenienti da abitazioni inadatte e destinate agli appositi locali per completare il periodo obbligatorio di osservazione su segnalazione della competente A.S.L.
- c) recupero e trasporto delle persone morte per qualsiasi causa in luogo pubblico o nelle pubbliche vie al deposito di osservazione o all'obitorio comunale, su segnalazione dell'Autorità Giudiziaria;
- d) qualsiasi altro trasporto su indicazione dell'Autorità Giudiziaria o del Servizio Sanitario competente per territorio;
- e) trasporto di salme con funzione funebre in caso di indigenza da parte del defunto residente o dei familiari o qualora particolari circostanze sociali o culturali lo giustificano, su segnalazione del Servizio Sociale e, comunque, su provvedimento motivato del Sindaco competente per territorio.

Il Comune territorialmente competente provvederà ad accertare lo stato di indigenza.

I suddetti servizi vengono gestiti a rotazione tra le imprese aderenti alla presente convenzione, secondo il calendario di turnazione stabilito in base a sorteggio.

Il servizio si intende applicabile al territorio dei Comuni che hanno manifestato la propria adesione alla gestione da parte di questa Unione Montana, il cui elenco ed i relativi aggiornamenti vengono comunicati alle ditte affidatarie.

Articolo 2 – Organizzazione dei servizi di pronta reperibilità e turnazione

Ogni impresa convenzionata deve garantire, secondo il calendario di turnazione mensile stabilito, la pronta reperibilità di mezzi, forniture e personale idonei, al fine di eseguire, con tempestività, il servizio richiesto, 24 ore su 24, inclusi i giorni festivi.

A tal fine, l'Unione Montana redige, entro la fine di ciascun anno solare, l'elenco delle imprese aderenti alla presente convenzione, con i relativi turni mensili di reperibilità riferiti all'anno successivo e provvede a notificarlo alle ditte interessate nonché alle strutture territoriali competenti di Polizia dello Stato, Carabinieri, Vigili del Fuoco, Autorità Giudiziaria e ASL.

Ciascuna impresa è tenuta alla fornitura dei servizi funebri istituzionali alle stesse condizioni e con le stesse modalità degli altri soggetti firmatari.

Il servizio di recupero di salme o di cadaveri sulla pubblica via o in luogo pubblico è effettuato dall'impresa su richiesta della Pubblica Autorità e consiste nel trasporto di salme/cadaveri all'obitorio o altra destinazione indicata.

Tutti i servizi oggetto della presente convenzione, qualora richiesti, non possono essere rifiutati e devono essere sempre garantiti e tempestivamente eseguiti, sia durante i giorni feriali, sia durante i festivi, ivi comprese le ore notturne.

Per i trasporti di salme al deposito di osservazione o alla camera mortuaria comunale, disposti dall'autorità pubblica competente (autorità giudiziaria, forze dell'ordine, ASL), il termine entro il quale l'affidatario deve presentarsi sul luogo del prelievo è **di un'ora** dalla chiamata, salvo maggior termine disposto dalla medesima pubblica Autorità.

Il servizio di funerale deve essere sempre eseguito nel termine **massimo di 24 ore** dalla chiamata (salvo maggior termine stabilito dalla competente Autorità).

Articolo 3 - Obblighi dell'impresa

L'impresa si impegna a:

- a) fornire le prestazioni a perfetta regola d'arte con l'osservanza delle condizioni e modalità fissate nella presente convenzione e relativi allegati;
- b) eseguire il servizio con mezzi idonei e conformi alle vigenti norme di Polizia Mortuaria e Sanitaria, ed, in generale, ad ogni disposizione di legislativa e regolamentare nazionale, regionale e locale;
- c) svolgere il servizio con attrezzature mantenute in piena efficienza funzionale, in stato di massimo decoro ed in perfetta pulizia;
- d) effettuare il servizio con personale fisicamente idoneo;
- e) istruire il personale sulle corrette norme comportamentali da tenere nelle fasi di esecuzione del servizio;

- f) dotare, a proprie cure e spese, gli addetti al servizio di trasporto funebre di abbigliamento idoneo che dovrà essere indossato durante il servizio e mantenuto sempre pulito ed ordinato;
- g) mettere a disposizione del personale i dispositivi di protezione individuale necessari per il regolare svolgimento del servizio nel rispetto della normativa sulla sicurezza;

L'Impresa incaricata del servizio è direttamente responsabile nei confronti di terzi, nonché nei confronti dell'Amministrazione, dei danni di qualsiasi natura causati a persone ed a cose durante l'espletamento dei servizi, nonché delle conseguenze per erroneo adempimento dei servizi ad essa affidati.

Articolo 4. - Obblighi dell'Unione Montana

L'Unione Montana delle Valli Mongia e Cevetta Langa Cebana – Alta Valle Bormida si impegna:

- a) all'atto della sottoscrizione a comunicare all'Impresa i nominativi delle altre imprese che hanno firmato la convenzione ed a comunicare alle stesse la turnazione stabilita;
- b) a trasmettere l'elenco delle imprese convenzionate e la relativa turnazione, alle autorità locali di Polizia di Pubblica Sicurezza ed alle Autorità Sanitarie;

Articolo 5 – Pagamenti

Il pagamento dei servizi istituzionali funebri è a carico dell'Unione Montana che ne chiederà rimborso al Comune interessato dai singoli interventi, secondo le seguenti tariffe che verranno aggiornate annualmente in base al coefficiente di rivalutazione ISTAT, previa deliberazione della Giunta Esecutiva:

- trasporto funebre di cui ai punti a, b) c) e d) dell'articolo 1: euro 170,00;
- servizio di cui al punto e) dell'art. 1 rimborso sino ad Euro 1.695,00;

I pagamenti vengono effettuati a cura del servizio competente a seguito di presentazione della fattura mensile che deve essere accompagnata dall'elenco firmato degli interventi svolti nel mese di pertinenza nonché da copia dei provvedimenti emessi dalle Autorità che hanno ordinato i servizi.

Articolo 6- Tracciabilità dei flussi finanziari

La ditta convenzionata assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della Legge 13/08/2010 nr.136 e s.m.i.. In particolare si impegna a comunicare all'Ente, nei termini di legge, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alla commessa pubblica di cui all'oggetto, da utilizzare per l'effettuazione di tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, servizi e forniture connessi all'affidamento in oggetto.

Qualora la ditta convenzionata non assolva agli obblighi previsti dall'art.3 della Legge n.136/2010 e s.m.i. per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art.3.

La presente convenzione è soggetta alla normativa vigente in materia di lotta alla delinquenza mafiosa.

Articolo 7- Durata

La durata della convenzione è fissata in **anni tre** a decorrere dalla data di sottoscrizione da parte della prima impresa aderente. L'Unione Montana, per sopravvenute disposizioni di legge o di regolamento ovvero per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, può recedere dalla convenzione con preavviso non inferiore a tre mesi, purché il recesso sia esercitato nei confronti di tutte le Imprese aderenti.

Articolo 8 - Penalità

Per ogni inadempienza agli obblighi di cui alla presente convenzione viene applicata una penale proporzionata alla gravità dell'inadempienza, come di seguito descritto:

- € 50 per ogni ora di ritardo non motivato nel prelevamento della salma/cadavere;
- fino al doppio del compenso dovuto per la mancata totale effettuazione del servizio;

Le penali verranno applicate decurtando i relativi importi dai corrispettivi mensili spettanti alla Ditta.

In ogni caso, l'Unione Montana delle Valli Mongia e Cevetta Langa Cebana – Alta Valle Bormida si riserva di fare eseguire da altri operatori il mancato o incompiuto o trascurato servizio e di acquistare il materiale occorrente a spese del soggetto affidatario inadempiente, rivalendosi sulle fatture.

L'applicazione della penale sarà preceduta da specifica contestazione scritta.

L'Impresa potrà presentare le proprie controdeduzioni entro 10 giorni lavorativi dalla data del ricevimento.

Nel caso si verifichi l'applicazione di penali per almeno 3 (tre) volte nel corso di un anno, l'Amministrazione potrà far valere la risoluzione del contratto, con preavviso di soli 15 (quindici) giorni.

Articolo 9- Sospensione e revoca

In caso di sospensione dell'impresa convenzionata dall'esercizio dell'attività funebre, la stessa è sospesa anche dallo svolgimento dei servizi funebri istituzionali. In tal caso, l'Unione Montana potrà richiedere ad altra Impresa di sostituire quella sospesa, con ristoro dei danni eventualmente subiti dall'Ente.

In caso di revoca dell'autorizzazione al servizio funebre, l'impresa convenzionata decade dall'obbligo di fornire il servizio funebre istituzionale che verrà ripartito tra le rimanenti imprese autorizzate.

Articolo 10 - Norme di riferimento e controversie

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti si rimettono alle vigenti disposizioni di legge in materia di polizia mortuaria ed in materia contrattuale nonché alle relative disposizioni attuative.

Le ditte assumono piena responsabilità sia per ritardo, sia per eventuali infortuni e danni, sia per smarrimenti e furto eventuale di oggetti e beni, mantenendo totalmente indenne l'Unione Montana, anche rispetto ad eventuali responsabilità penali e civili.

Le imprese sono tenute ad osservare le disposizioni derivanti dalle leggi vigenti, decreti e contratti collettivi di lavoro ed osservare tutte le disposizioni normative in materia di

sicurezza, salute e prevenzione igienico-sanitaria del personale adibito ai servizi in oggetto.

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza della presente convenzione sarà competente il Foro di Cuneo. Il giudice dovrà essere adito solo dopo aver dimostrato l'infruttuosità del tentativo di accordo bonario tra le parti.

Articolo 11 - Spese contrattuali

La presente convenzione è da registrare solo in caso d'uso ai sensi e per sua natura è esente dall'applicazione dei diritti di segreteria.

Letto, confermato e sottoscritto

Data,

per l' Unione Montana

Per le Imprese
